



Procedimento disciplinare: la (asserita) mancata ricezione della decisione notificata a mezzo posta elettronica certificata

La ricevuta PEC di avvenuta consegna è opponibile ai terzi fino a prova contraria (DPR n. 68/2005, in combinato disposto con l'art. 48 CAD), la quale ultima tuttavia non può consistere in una mera perizia di parte, tantopiù se rilasciata da un soggetto non qualificato (nella specie, il titolare di un negozio di articoli elettronici), in mancanza di una attestazione di malfunzionamento spazio-temporale da richiedersi all'Ente certificatore che ha rilasciato la ricevuta stessa, a ciò abilitato in virtù di provvedimento autorizzativo ministeriale.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021](#)

Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat
(soprattutto il giurisperito)

In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all'art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

L'autentica della procura alle liti da parte di soggetto non abilitato allo svolgimento del relativo mandato

Sono atti qualificanti l'esercizio dell'attività professionale forense (quindi riservati ai soggetti a ciò abilitati) anche l'autentica della firma nella procura alle liti e l'attestazione di conformità del ricorso ai fini della relativa iscrizione a ruolo *(Nel caso di specie, le attività in parola erano state poste in essere da un praticante sebbene riferite a giudizi esorbitanti la sua competenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per mesi due).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

NOTA:

Sulla rilevanza disciplinare dell'autentica della procura alle liti da parte di avvocato in periodo di sospensione dall'esercizio della professione, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 59 del 24 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Giraud), sentenza n. 44 del 18 marzo 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraud), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza n. 177 del 19 dicembre 2019.

L'attività professionale del praticante avvocato oltre i propri limiti di competenza

Contravviene all'art. 36 cdf (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti) il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge, e ciò a prescindere dalla spendita o meno del titolo di avvocato, assumendo autonoma rilevanza e disvalore il comportamento dell'iscritto che abbia assunto il mandato pur non essendo in possesso della necessaria abilitazione per l'esercizio dell'attività difensiva *(Nel caso di specie, la praticante -che aveva assunto la difesa pur in difetto della necessaria abilitazione- aveva contestato l'applicabilità della norma in parola perché negli atti giudiziari si era sempre qualificata come "Dott.ssa" e non come "Avvocato/a", asserendo "di non aver prestato la propria attività professionale in assenza di titolo, ma con un titolo 'insufficiente'". In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione, e quindi ritenendo congrua la sanzione della sospensione dall'attività professionale per mesi due).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncd), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente,

nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

Procedimento disciplinare: consumazione del diritto di impugnazione e successiva memoria illustrativa

Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in grado d'appello retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel

ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell'atto di impugnazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE

Azione disciplinare - Prescrizione - Ius superveniens più favorevole all'incolpato - Inapplicabilità - Momento rilevante per l'individuazione della legge applicabile - Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l'individuazione del regime della prescrizione dell'azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell'azione disciplinare

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall'art.56 della L. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento

alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’imputato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della “lex mitior” alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Caia\), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021](#)

